

Elezioni Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza

VOTATE I NOSTRI CANDIDATI UNITARI

- **CLAUDIA TOLOMEI CONSIGLIERE** per il **PERSONALE in SERVIZIO**, **segretaria responsabile Uilca di Banca CR Firenze**, laureata in Economia e Commercio, ha frequentato negli anni numerosi corsi di formazione sulla previdenza complementare e ha acquisito la specifica abilitazione prevista dal DM 79/2007.
- **ALDO FALLANI CONSIGLIERE** per i **PENSIONATI**, segretario responsabile Fiba/Cisl dal 1994 al 2009, membro del Comitato Referente del FIP con compiti di definizione dell'asset allocation del patrimonio nel periodo 1999/2000 e 2004/2006 – ha frequentato il corso abilitante di cui al DM 79/2007.
- **FABRIZIO CONVALLE SINDACO** ha già ricoperto, con professionalità e competenza, la carica di sindaco del Fondo di Previdenza e del FIP.

REFERENDUM SULLE MODIFICHE STATUTARIE

Dopo oltre un anno di lavori e di incontri con le varie parti in causa il **Commissario ha indicato le modifiche da apportare allo Statuto del Fondo di Previdenza**.

Tali variazioni **non riguardano le prestazioni, che restano invariate** (d'altronde il compito del Commissario era quello di operare affinché venissero rimosse le cause che avevano generato l'ingovernabilità del Fondo da parte del CdA commissariato).

Le modifiche consistono pertanto in **adeguamenti dello Statuto**, alle recenti **disposizioni di Legge** (d.lgs. 252/2005 e direttive Covip) e alle novità introdotte con il **Ccnl 11/7/1999 in tema di inquadramenti**. **Le scriventi OO.SS. ritengono pertanto opportune le citate modifiche e invitano le iscritte e gli iscritti al Fondo a**

VOTARE **SI** alle MODIFICHE STATUTARIE

Quali sono i COMPITI dei CONSIGLIERI

Stante il perdurare di informazioni imprecise e confuse circa il compito dei Consiglieri nominati dall'Azienda o eletti dal personale per l'espletamento del mandato all'interno del Consiglio di Amministrazione **riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti normativi e di buon senso**.

I Consiglieri del Fondo di Previdenza non hanno titolo, in tale veste, **a modificare le prestazioni**. **Eventuali miglioramenti**, come pure un'eventuale realizzazione dei c.d. **zainetti**, **competono alle fonti istitutive** e cioè a **Banca CR Firenze e alle OO.SS.** presenti in Azienda, che operano anche per conto dei pensionati.

I Consiglieri debbono quindi, in base alle disposizioni del **d.lgs. 252/2005** ed alle norme collegate, **operare per il corretto funzionamento del Fondo sia sotto il profilo amministrativo/organizzativo** (attività assicurata da Banca CR Firenze a titolo gratuito) **che di gestione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare)**.

La **gestione del patrimonio mobiliare** dovrà essere affidata, tramite gara, così come previsto dall'art. 6 D.lgs. 252/2005, a **gestori professionali** e dovrà essere individuata una apposita **Banca Depositaria**.

Compito dei Consiglieri sarà quindi quello di definire un'ottimale asset allocation e monitorare, tramite la Banca Depositaria, il corretto rispetto del mandato di gestione affidato ai gestori.

Circa il **patrimonio immobiliare** questo dovrà essere **gestito nell'ottica di garantirne la migliore remunerazione possibile**, tenuto conto del suo stato di manutenzione e valutando nel contempo **l'opportunità di una graduale e proficua politica di dismissione degli immobili**.

Su alcuni aspetti controversi della gestione del patrimonio **ricordiamo** che:

- **la Banca è responsabile in solido delle prestazioni del Fondo**, una sorta di garanzia che renderebbe probabilmente di **dubbia utilità comportamenti tesi a danneggiare la consistenza del patrimonio del Fondo per poi essere chiamati in causa per ripianarne eventuali deficit**;
- **una eventuale cessione degli immobili a favore dell'Azienda o di Intesa Sanpaolo** (che controlla al 90% la Cassa), caso mai **al di sotto del valore di mercato**, potrebbe essere **fortemente condizionata dalla presenza di un evidente conflitto di interessi**, e quindi **in contrasto con gli orientamenti legislativi**.

Non a caso la Legge prevede che nei confronti dei Consiglieri si applichino gli artt. 2391-c.1, 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395, 2396 e 2629bis del c.c. (e l'art. 2407 per i sindaci) in tema di **responsabilità degli amministratori**.

In sintesi il compito dei Consiglieri è finalizzato ad assicurare la migliore gestione del patrimonio al fine di garantire il pagamento delle pensioni agli attuali e futuri pensionati.

A tal fine è necessario, come già raccomandato da Covip nel corso della sua ispezione del 2005, che **"i singoli amministratori offrano una leale collaborazione ed operino costantemente nell'esclusivo interesse del Fondo e degli iscritti"**.

In **difetto di ciò potrebbe** diventare concreto il **RISCHIO di SCIOGLIMENTO del FONDO** con gravi ricadute su pensionati ed attivi.

Rischio di SCIOGLIMENTO del FONDO

Il **Sole 24 ore** di sabato 4/12 ha pubblicato un **preoccupante articolo** sul nostro Fondo di Previdenza.

Come è noto il nostro Fondo, nonostante una **situazione patrimoniale in equilibrio**, è stato posto in **amministrazione straordinaria a luglio 2009** per manifesta ingovernabilità dovuta ad una **perdurante contrapposizione** fra i **consiglieri di nomina aziendale e quelli eletti dagli iscritti**.

In base al citato articolo di stampa, se il **nuovo Statuto non dovesse essere approvato** da parte degli iscritti al Fondo oppure se dovesse **permanere** una situazione di **ingovernabilità** anche nel **nuovo CdA**, **l'Organo di Vigilanza** potrebbe deciderne la **liquidazione, con gravi ricadute** su pensionati e lavoratori attivi e senza dubbio in misura maggiore su quest'ultimi.

E' bene chiarire che il **Fondo di Previdenza, in quanto Fondazione** riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica, non **può essere sciolto/liquidato** per volontà diretta delle fonti istitutive (Azienda e sindacati) o dei beneficiari (attivi e pensionati).

La **prerogativa dello scioglimento spetta all'Organo di Vigilanza** e ciò può avvenire solo per **casi di tale gravità da impedire il rispetto dello scopo** per cui è nato cioè il **pagamento delle pensioni** (situazione di grave **illiquidità**, di grave **disavanzo** o, come ipotizzato di recente, situazione di **ingovernabilità**) oppure perché il Fondo ha **esaurito** il suo scopo (decesso degli ultimi aventi diritto, si ipotizza fra ca. 60-80 anni).

Leggendo quanto **disposto dal d.lgs. 252/2005**, proviamo ad ipotizzare **cosa accadrebbe in caso di liquidazione** del Fondo.

Durante la fase liquidatoria si potrebbe avere la **sospensione del pagamento delle pensioni in corso**. Poi, in base all'art. 15 del decreto, il **pagamento delle pensioni** verrebbe accollato ad una **compagnia di assicurazione** a cui verrebbero **trasferite le riserve patrimoniali** necessarie a garantire tali rendite.

In base all'art. 14 del decreto per i **lavoratori in servizio iscritti al Fondo** verrebbe determinata la **riserva matematica in base alle anzianità maturate** (cioè una sorta di **zainettizzazione**) da **trasferire** in un altro Fondo Pensioni a contributi definiti (come fatto per il FIP) o da **riscattare**.

Non è chiaro, in base alle disposizioni del decreto e del **Codice Civile sulle Fondazioni, quale potrebbe essere il destino di eventuali avanzi** di patrimonio del Fondo.

Circa la trasformazione del Fondo in zainetti ricordiamo che era stata prevista dal legislatore con la Legge 449/97, che permetteva di **trasformare il nostro Fondo in un fondo a contribuzione definita**.

Una **possibilità che non fu colta in Carifirenze**, dove prevalse, tramite accordo sindacale sottoscritto da tutte le OO.SS. nel gennaio ed aprile 1998 sfruttando le **deroghe** della Legge in tema di **esuberi**, la volontà di **mantenere le caratteristiche di fondo a prestazioni definite** (cioè il pagamento di una integrazione della pensione Inps in percentuale sull'ultimo stipendio) e di **mantenere fino al 31/12/2006 i requisiti di accesso alla pensione migliori e anticipati rispetto a quelli previsti dall'Inps**. Il tentativo di fare gli zainetti in Carifirenze si è arenato nel 2007.

E' evidente che il **rischio di scioglimento deve essere scongiurato e dobbiamo impegnarci in ogni iniziativa che vada in questa direzione a partire dall'approvazione delle modifiche Statutarie**.

Stato di SALUTE DEL FONDO

Il **Commissario**, al fine di **valutare la reale consistenza del patrimonio e di verificare lo stato di salute del Fondo** circa gli impegni verso gli attuali e futuri pensionati, ha dato incarico a consulenti specializzati per la valutazione del **patrimonio immobiliare** e per la stesura di un **bilancio attuariale**.

Ricordiamo che il **bilancio attuariale** serve a **valutare** se il **patrimonio esistente**, remunerato ad un tasso stimato, **è in grado di far fronte agli impegni** presenti e futuri del fondo.

Da tali valutazioni (effettuate da REAG) è emerso che gli immobili hanno un **valore commerciale presunto di € 370 mln** (è ca. lo **stesso valore** indicato da una precedente valutazione fatta da Scenari Immobiliari e commissionata dal vecchio CdA del Fondo) in caso di cessione per singola unità immobiliare, valore che **si riduce a € 307 mln in caso di vendita in blocco per ogni singolo asset**. Utilizzando il **valore degli immobili più prudenziale di € 307 mln**, una **speranza di vita basata sulle tavole IPS55** che la **Covip** indica per il simulatore delle pensioni e un **tasso teorico di rendimento del patrimonio del 3%** (operando quindi in base anche alle indicazioni dell'Ordine degli Attuari) si avrebbe un **avanzo di € 67,642 mln**. Utilizzando invece un tasso del 2% (ipotesi fortemente prudenziale stress test) si avrebbe un **disavanzo di € 20,671 mln**. Lo **Studio Olivieri & Associati**, che ha redatto il bilancio attuariale, **consiglia** quindi, tenuto conto della incerta fase congiunturale, di **non operare alcun miglioramento di prestazioni in attesa di maggiori certezze sull'evoluzione degli scenari economico/finanziari**.